



ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI VERONA

- SCADENZARIO**
- FISCALE-TRIBUTARIO**
- AMBIENTE E SICUREZZA**
- FORMAZIONE**
- VARIE**

Anno XXXVIII n. 3 – Verona, 27 marzo 2014

SOMMARIO

SCADENZARIO:

- Aprile 2014 Pag. 1

FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di Febbraio 2014 Pag. 8
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di Febbraio 2014 Pag. 9

AMBIENTE E SICUREZZA:

- Macchine – Sicurezza funzionale dei sistemi di controllo, documento Inail Pag. 10
- Import-Export sostanze chimiche – Operativo il regolamento UE 649/2012 Pag. 10
- Dispositivi medici taglienti – Valutazione dei rischi, informazione e formazione lavoratori strutture sanitarie pubbliche e private Pag. 11
- AEE – Apparecchiature elettriche ed elettroniche, restrizione di determinate sostanze, D.Lgs. 27/2014 Pag. 14
- Impianti termici – Nuovi modelli libretto d'impianto e rapporto efficienza energetica, D.M. 10.02.2014 Pag. 16

FORMAZIONE:

- Risorse per le aziende Pag. 18

VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 20

SCADENZARIO APRILE 2014

01.04.14 ⇒ SETTORI: TESSILE, ABBIGLIAMENTO, MODA, CALZATURE, PELLI E CUOIO (PICCOLA INDUSTRIA) – AUMENTO MINIMI CONTRATTUALI:

seguiranno apposite circolari con nuovi minimi contrattuali dal 1° aprile 2014.

01.04.14 ⇒ SETTORE: LAPIDEO CCNL CONFIMI – AUMENTO MINIMI CONTRATTUALI:

seguiranno apposite circolari con nuovi minimi contrattuali dal 1° aprile 2014.

01.04.14 ⇒ SETTORE: LATERIZI CCNL CONFIMI – AUMENTO MINIMI CONTRATTUALI:

seguiranno apposite circolari con nuovi minimi contrattuali dal 1° aprile 2014.

01.04.14 ⇒ SETTORE: LEGNO E ARREDAMENTO CCNL CONFIMI - ARRETRATI:

unitariamente alla retribuzione del mese di marzo 2014 è riconosciuto a titolo di arretrati retributivi una quota di incremento salariale come indicato nella Circolare n. 245/RI/34 - 13 del 19 dicembre 2013.

http://www.apiverona.it/files/CIRCOLARI_2013/245ri13.pdf

01.04.14 ⇒ SETTORE: ALIMENTARI (PICCOLA INDUSTRIA) – ARRETRATI:

unitamente alla retribuzione del mese di febbraio 2014 è da riconoscere le quote pari all'incremento della retribuzione relativo ai mesi di luglio – agosto per i lavoratori in servizio alla data di stipula del presente C.C.N.L. (28 novembre 2013) come indicato nella Circolare n. 247/RI/35 - 13 del 23 dicembre 2013.

http://www.apiverona.it/files/CIRCOLARI_2013/247ri13.pdf

01.04.14 ⇒ RIMBORSO O COMPENSAZIONE CREDITO IVA 1^ TRIMESTRE 2014:

inizia a decorrere, e scade il 30 aprile, il termine per esercitare la facoltà di richiesta di rimborso del credito Iva 1^ trimestre 2014.

In alternativa alla richiesta di rimborso, l'importo a credito, può essere portato in tutto o in parte a compensazione - a partire dal 1° giorno successivo al trimestre di riferimento - con utilizzazione del Modello F24. A tal fine è necessario indicare nello stesso:

- codice tributo **6036**
- sezione "rateazione/Regione/Prov. "0000"
- anno di riferimento **2014**

Garanzie – vedasi il Provv. Ag. Entrate 10 giugno 2004 recante approvazione dello schema di fideiussione o di polizza fideiussoria per il rimborso dell'IVA.

L'esonero dall'obbligo di prestazione delle garanzie è previsto solo per i rimborsi di cui alle lettere a) e b) del settimo comma dall'art. 38-bis, DPR 633/72, a favore dei contribuenti cosiddetti "virtuosi".

Nel caso di **compensazione** di tutto l'importo a credito o parte di esso da indicare nel Mod. F24, deve essere presentata all'ufficio competente una dichiarazione contenente i dati richiesti per l'istanza di rimborso.

La richiesta di rimborso o la compensazione sono facoltà che possono essere esercitate dai contribuenti che effettuano **esclusivamente o prevalentemente** operazioni di vendita **con aliquote inferiori** a quelle degli acquisti o che effettuano operazioni **non imponibili** di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore del 25% del volume d'affari. Dal periodo di imposta 2001, tale facoltà è estesa anche ai contribuenti che nel trimestre di riferimento hanno effettuato acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Inoltre i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'Iva per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità.

Presentazione - presentazione in via telematica del Modello **IVA TR** approvato con Provv. Ag. Entrate 20 marzo 2008:

- per la richiesta di rimborso (unitamente alla predetta dichiarazione sostitutiva, se ricorrono le condizioni per l'esonero dalla prestazione della garanzia) all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate (art. 8, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542), ovvero,
- in caso di utilizzazione del credito in compensazione.

10.04.14 ⇒ DATORI DI LAVORO DOMESTICO:

scade il termine per il versamento dei contributi per i lavoratori addetti ai servizi domestici, riferiti al primo trimestre 2014.

10.04.14 ⇒ COMUNICAZIONE OPERAZIONI IVA MENSILI - SPESOMETRO:

termine ultimo per la comunicazione delle seguenti operazioni effettuate nell'anno 2013:

- a) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura;
- b) cessioni di beni e prestazioni di servizi.

Sono tenuti all'adempimento i soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione dell'imposta mensile e soggetti mensili presso i quali sono effettuati, in denaro contante, acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo.

Presentazione

La presentazione avviene con modalità telematica.

La comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma analitica ovvero in forma aggregata. L'opzione esercitata, tramite il modello allegato, è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione.

15.04.14 ⇒ IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA:

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

16.04.14 ⇒ SOLIDARIETA' VENETO:

scade il termine per versare i contributi sulle retribuzioni corrisposte ai dirigenti nel trimestre precedente (gennaio - febbraio- marzo 2014).

16.04.14 ⇒ FON.TE:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al primo trimestre 2014 nonché l'invio della distinta di contribuzione.

16.04.14 ⇒ IVA – Dichiarazioni d'intento ricevute - Comunicazione:

scade il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente (art. 1, D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito dalla L. 27 febbraio 1984, n. 17, come modificato dall'art. 1, comma 381, L. 30 dicembre 2004, n. 311 . legge Finanziaria 2005).

Vedasi al riguardo, la Circ. Ag. Entrate n. 10/E del 16 marzo 2005 e la Circ. Ag. Entrate n. 41/E del 26 settembre 2005.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 2, comma 4, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, la comunicazione delle dichiarazioni di intento deve essere effettuata non più entro il giorno 16 ma "entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta".

16.04.14 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di marzo 2014, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

L'importo da versare dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

CONTABILITÀ PRESSO TERZI: lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

16.04.14 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di marzo (cod. 1038 - 1040).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

16.04.14 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di marzo (cod. 1001 – 1002 – 1004 - 1012 – ecc).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

16.04.14 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 della rata relativa all'addizionale regionale e comunale, nonché quelle relative all'anno 2014 per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale
- 3848 addizionale comunale. Saldo
- 3847 addizionale comunale. Acconto 2014

16.04.14 ⇒ IMPOSTE SUI REDDITI - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI:

scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte sui dividendi operate e sugli importi versati dai soci sugli utili in natura nel **trimestre solare precedente** (art. 8, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602).

16.04.14 ⇒ INPS - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese di marzo ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

16.04.14 ⇒ INPS:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

16.04.14 ⇒ IVA – IMPOSTA RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE ANNUALE - RATEIZZAZIONE:

per i contribuenti che hanno optato per il versamento rateizzato dell'Iva annuale per il periodo di imposta 2013, in rate mensili di uguale importo:

- con versamento della prima rata entro il **16 marzo 2014** e
- con scadenza delle rate successive alla prima entro il giorno 16 di ciascun mese, con applicazione dell'interesse fisso di rateizzazione dello 0,50% mensile, scade il termine per il versamento della rata mensile.

Versamento:

Codici-tributo: per il versamento devono essere utilizzati i seguenti codici-tributo:

- **6099** – Iva annuale;
- **1668** – interessi pagamento dilazionato imposte erariali.

16.04.14 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRECTE (ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora del 1% annuo, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Le sanzioni in misura percentuale vanno versate con arrotondamento al centesimo di euro; eventuali sanzioni in misura fissa devono essere versate mediante importi con troncamento dei decimali di euro.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini dell'imposta di registro deve essere effettuato con il mod. F23 **codice 671T**. (arrotondato all'unità di euro)

Le sanzioni in misura percentuale vanno versate con arrotondamento al centesimo di euro; eventuali sanzioni in misura fissa devono essere versate mediante importi con troncamento dei decimali di euro.

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**

Esempio:

$$€ 258,23 \times 1/8 = € 32,278 - \text{sanzione } € 32,00$$

22.04.14 ⇒ COMUNICAZIONE OPERAZIONI IVA TRIMESTRALI – SPESOMETRO:

termine ultimo per la comunicazione delle seguenti operazioni effettuate nell'anno 2013:

- a) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura;
- b) cessioni di beni e prestazioni di servizi.

Sono tenuti all'adempimento i soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione dell'imposta trimestrale e soggetti trimestrali presso i quali sono effettuati, in denaro contante, acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo.

Presentazione

La presentazione avviene con modalità telematica.

22.04.14 ⇒ PREVINDAPI:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al primo trimestre 2014.

22.04.14 ⇒ ARCO:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al primo trimestre 2014 nonché l'invio della distinta di contribuzione.

26.04.14 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI:

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **marzo 2014**;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione trimestrale, al primo trimestre 2014.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; è prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010.

Presentazione:

I nuovi elenchi Intrastat, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

30.04.14 ⇒ IVA – OPERAZIONI CON PAESI C.D. “BLACK-LIST” – PRESENTAZIONE ELENCHI:

per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori (paesi c.d. “black-listi”) scade il termine di presentazione di elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate nel mese precedente.

Gli elenchi sono presentati con riferimento:

- a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni cui sopra (D.M. 30 marzo 2010, emanato in attuazione del D.L. 25 marzo 2010, n. 40).

30.04.14 ⇒ ATTIVITA' RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA – ART. 216 D.LGS. 152/06:

termine entro il quale gli iscritti all'elenco Provinciale delle Imprese che svolgono attività di recupero in regime semplificato devono versare alla Provincia il diritto d'iscrizione per l'anno 2014.

30.04.14 ⇒ DEPOSITO IN DISCARICA:

versamento alla Regione competente del tributo speciale per il deposito in discarica (ex art. 3, comma 30, L. 549/95) da parte dei gestori di discariche, con riferimento alle operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre 2014.

30.04.14 ⇒ ALBO NAZIONALE GESTORI RIFIUTI:

scade il termine per il versamento del diritto di iscrizione per l'anno 2014.

30.04.14 ⇒ MUD (MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE):

scade il termine per la presentazione della comunicazione dei dati 2013 relativi alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti, smaltiti e/o recuperati, alla gestione dei veicoli fuori uso, alla produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

30.04.14 ⇒ MODELLO 730:

scade il termine per la presentazione al sostituto (azienda) che fornisce l'assistenza fiscale da parte dei dipendenti o pensionati del mod. 730, della busta contenente il mod. 730-1 e della scheda per la scelta della destinazione del 5 per mille.

30.04.14 ⇒ INPS - UNIEMENS:

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di marzo 2014.

30.04.14 ⇒ BOLLO – PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE:

per i soggetti autorizzati al pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo in base alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2014, scade il termine per il versamento della seconda rata bimestrale.

30.04.14 ⇒ TOSAP/COSAP – Versamento rateale:

in relazione alla facoltà di corrispondere la tassa per l'occupazione di spazi in quattro rate di uguale importo, senza interessi, con scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, scade il termine per il versamento della rata di **aprile**.

30.04.14 ⇒ I.V.A. - ADEMPIMENTI DI FINE MESE:

Fatture d'acquisto: il termine per la registrazione delle fatture di acquisto è stabilito entro l'anno nella cui dichiarazione viene esercitato il diritto di detrazione della relativa imposta (comma 1 così reinserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D.lgs. 2.9.97, n. 313 / decorr. 1.1.98).

Quanto suddetto vale anche per le carte carburanti con Iva detraibile.

Sedi secondarie: per le operazioni effettuate mediante sedi secondarie o altre dipendenze che non vi provvedano direttamente, le operazioni di fatturazione, registrazione ed annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relative alle operazioni effettuate **nel mese precedente**, devono essere effettuate entro oggi da parte dell'impresa madre.

Scambi intracomunitari - Autofatture: scade il termine per l'emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente che non ha ricevuto, entro il mese precedente, la fattura relativa ad operazioni effettuate nel mese ancora precedente.

Scheda carburanti - Rilevazione dei chilometri: i soggetti che utilizzano i mezzi di trasporto nell'esercizio d'impresa devono rilevare - alla fine del mese o del trimestre - il numero dei chilometri (dal contachilometri del mezzo) da riportare nell'apposita scheda (mensile o trimestrale) carburanti.

02.05.14 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):

scade il termine per il versamento relativo a:

- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° aprile 2014;
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° aprile 2014.

(Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, in tal caso è prevista una riduzione dell'imposta dovuta, ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno).

La registrazione delle locazioni è obbligatoria anche se di annualità inferiore a € 1.291,14 nonché se di durata inferiore all'anno.

Il versamento va effettuato con importo arrotondato all'unità di euro:

- al Concessionario della riscossione (mod. F23)
- presso una dipendenza di una banca sita nell'ambito territoriale del concessionario stesso (mod. F23)

- presso un ufficio postale (mod. F23)

L'imposta dovuta sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili deve essere versata entro trenta giorni dalla data dell'atto su tutti i contratti senza limite d'importo salvo quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

Entro lo stesso termine di trenta giorni il contratto deve essere presentato all'ufficio per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 115T – contratti di locazione – prima annualità;
- 112T – contratti di locazione – annualità successive;
- 107T – contratti di locazione – intero periodo.



Servizio traduzioni Apindustria

- **Vi capita di ricevere fax, e-mail o documenti in lingua straniera e non avere le conoscenze necessarie per gestirli?**
- **Ricevete la visita di clienti esteri o partecipate a fiere internazionali e Vi piacerebbe comprendere e comunicare chiaramente con i Vostri interlocutori e potenziali clienti?**
- **Avete l'esigenza di tradurre documentazione tecnica e manualistica in un linguaggio chiaro e professionale che aggiunga valore ai prodotti da Voi esportati?**
- **E' importante per Voi telefonare all'estero passando un messaggio chiaro e correttamente compreso?**

La capacità di comunicare ad ogni livello (messaggi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica) rappresenta spesso una necessità imprescindibile.

Dare alle Vostre comunicazioni forza, tradurle in un linguaggio chiaro, corretto e specialistico è uno dei servizi che Apindustria offre alle aziende.

Nell'ambito dei servizi linguistici multilingue mettiamo a disposizione di ogni cliente:

- **Traduttori professionisti, esclusivamente madrelingua, specializzati nei settori di intervento.**
- **Banca dati e glossari per la definizione e salvaguardia della terminologia aziendale.**
- **Tariffe competitive.**
- **Preventivi gratuiti.**
- **Servizio rapido e puntuale.**

Offriamo un'ampia gamma di soluzioni per le aziende che spazia dalle traduzioni commerciali, tecniche, all'interpretariato, ai servizi telefonici in lingua, alla revisione dei testi.

Per preventivi gratuiti o per saperne di più potete contattare:

il Sig. Silvano Brescianini:

email: s.brescianini@apiverona.net tel. 0458102001, fax 0458101988.

**DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI:
INDICE ISTAT MESE DI FEBBRAIO 2014**

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di FEBBRAIO, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

			75%
FEBBRAIO	2013 / FEBBRAIO	2014	+0,5%
			0,375%

- Variazione biennale:

			75%
FEBBRAIO	2012 / FEBBRAIO	2014	+2,3%
			1,725%

Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente													
2014	+0,6	+0,5											2014
2013	+2,2	+1,8	+1,6	+1,1	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1	+0,8	+0,7	+0,6	+0,6	2013
2012	+3,2	+3,3	+3,2	+3,2	+3,0	+3,1	+2,9	+3,1	+3,1	+2,7	+2,4	+2,4	2012
2011	+2,2	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	+2,8	+3,0	+3,2	+3,2	+3,2	2011
2010	+1,3	+1,3	+1,5	+1,6	+1,5	+1,3	+1,7	+1,5	+1,6	+1,7	+1,7	+1,9	2010
2009	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+0,7	+0,7	-0,1	+0,2	+0,1	+0,2	+0,7	+1,0	2009
2008	+2,9	+2,9	+3,3	+3,3	+3,5	+3,8	+4,0	+3,9	+3,7	+3,4	+2,6	+2,0	2008
2007	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6	+2,0	+2,3	+2,6	2007
2006	+2,2	+2,1	+2,1	+2,0	+2,2	+2,1	+2,1	+2,1	+2,0	+1,7	+1,7	+1,7	2006
2005	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+1,9	+2,0	+1,8	+1,9	2005
2004	+2,0	+2,2	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,1	+2,1	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	2004
2003	+2,7	+2,5	+2,6	+2,5	+2,4	+2,3	+2,5	+2,5	+2,5	+2,4	+2,4	+2,3	2003
2002	+2,3	+2,3	+2,4	+2,4	+2,3	+2,3	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2002
2001	+3,1	+3,0	+2,8	+3,1	+3,0	+2,9	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	2001
2000	+2,1	+2,4	+2,5	+2,5	+2,3	+2,7	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2000
1999	+1,3	+1,2	+1,4	+1,4	+1,6	+1,5	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+2,0	+2,1	1999
1998	+1,6	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	+1,8	+1,8	+1,9	+1,8	+1,7	+1,5	+1,5	1998
1997	+2,6	+2,4	+2,2	+2,2	+1,6	+1,4	+1,6	+1,5	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	1997
1996	+5,5	+5,0	+4,5	+4,5	+4,3	+3,9	+3,6	+3,4	+3,4	+3,0	+2,6	+2,6	1996
1995	+3,8	+4,3	+4,9	+4,9	+5,5	+5,8	+5,6	+5,8	+5,8	+5,8	+6,0	+5,8	1995
1994	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+3,7	+3,6	+3,7	+3,9	+3,8	+3,7	+4,1	1994
1993	+4,3	+4,5	+4,2	+4,2	+4,0	+4,2	+4,4	+4,4	+4,2	+4,3	+4,2	+4,0	1993
1992	+6,1	+5,4	+5,6	+5,6	+5,7	+5,5	+5,5	+5,3	+5,2	+5,0	+4,9	+4,8	1992
1991	+6,5	+6,7	+6,6	+6,7	+6,8	+6,9	+6,7	+6,3	+6,2	+6,1	+6,2	+6,0	1991
1990	+6,4	+6,2	+6,1	+5,8	+5,7	+5,6	+5,7	+6,3	+6,3	+6,2	+6,5	+6,4	1990
1989	+5,7	+6,3	+6,4	+6,7	+6,8	+7,0	+7,0	+6,7	+6,6	+6,8	+6,4	+6,5	1989
1988	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0	+4,8	+4,7	+5,3	+5,5	1988
1987	+4,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,4	+4,5	+5,0	+5,3	+5,2	+5,1	1987
1986	+8,0	+7,6	+7,2	+6,6	+6,4	+6,3	+5,9	+5,9	+5,8	+5,1	+4,7	+4,3	1986
1985	+8,6	+8,6	+8,6	+8,8	+8,8	+8,7	+8,7	+8,6	+8,3	+8,5	+8,6	+8,6	1985
1984	+12,5	+12,2	+12,0	+11,6	+11,2	+11,2	+10,5	+10,4	+9,8	+9,1	+8,6	+8,8	1984
1983	+16,4	+16,4	+16,4	+16,6	+16,4	+16,0	+15,4	+13,7	+13,6	+13,3	+13,0	+12,8	1983
1982	+17,3	+16,7	+16,1	+15,5	+15,2	+15,2	+15,9	+17,2	+17,2	+17,2	+16,7	+16,3	1982
1981	+19,4	+19,5	+20,1	+19,9	+20,5	+20,6	+19,6	+19,2	+18,3	+18,6	+18,2	+17,9	1981
1980	+21,4	+21,7	+21,3	+21,2	+20,7	+20,7	+21,6	+21,6	+21,2	+20,5	+21,5	+21,1	1980
1979	+12,9	+13,4	+13,7	+14,3	+14,5	+14,7	+14,9	+15,5	+16,8	+18,2	+18,7	+19,8	1979
1978	+12,3	+11,6	+11,9	1978

**OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA:
CAMBI MESE DI FEBBRAIO 2014**

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di FEBBRAIO, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it):

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,52219
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,50939
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,46224
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	139,345
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	8,35623
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,825099
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,36585
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	8,87206
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	1,22124

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.

MACCHINE SICUREZZA FUNZIONALE DEI SISTEMI DI CONTROLLO, DOCUMENTO INAIL

Publicato sul sito dall'INAIL un Opuscolo Febbraio 2014 sulla sicurezza funzionale dei sistemi di controllo delle macchine.

Il documento offre una panoramica sugli strumenti oggi a disposizione per il progettista per realizzare sistemi di controllo delle macchine relativi alla sicurezza indicando i principi base fondamentali per l'applicazione dei metodi proposti dalle due norme in vigore: la norma EN ISO 13849-1 e CEI EN 62061.

Il Documento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

IMPORT-EXPORT SOSTANZE CHIMICHE OPERATIVO IL REGOLAMENTO UE 649/2012

A partire dal **1° Marzo 2014**, saranno implementate le nuove regole riguardanti l'esportazione e l'importazione di sostanze chimiche molto pericolose. Questa è la data dalla quale il Regolamento sul Previo Consenso Informato (PIC) revisionato entra nella sua fase operativa. Allo stesso tempo, l'Agenzia europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) prenderà la responsabilità tecnica e amministrativa del Joint Research Centre della Commissione europea.

Il PIC regola l'importazione e l'esportazione di sostanze molto pericolose tra l'Unione europea e i Paesi Terzi ed implementa la Convenzione di Rotterdam all'interno della UE. L'esportazione di queste sostanze chimiche può aver luogo solo dal momento in cui il paese ricevente è stato informato. In alcuni casi, un "consenso esplicito" è necessario per i paesi importatori. Il Regolamento, quindi, si auspica di promuovere responsabilità e cooperazione condivisa nel commercio internazionale e di proteggere la salute umana e l'ambiente fornendo informazioni ai paesi riceventi su come immagazzinare, trasportare, utilizzare e smaltire in maniera sicura tali sostanze chimiche.

Il nuovo regolamento è coerente con i regolamenti REACH e CLP. Esso segue anche le regole del GHS (*Globally Harmonised System of classification and labelling*). Rispetto al precedente regolamento in cui si avevano scadenze differenti a seconda del momento in cui aveva luogo l'importazione e l'esportazione (prima volta o volte successive), con il regolamento revisionato si avranno invece delle scadenze precise per tutti gli attori coinvolti nell'adempimento dei loro compiti. L'ECHA avrà la responsabilità per gli aspetti tecnici e amministrativi, mentre la responsabilità politica resta in capo alla DG Ambiente della Commissione europea.

Dal 1° Marzo, l'Agenzia inizierà a processare le notifiche di esportazione ed i consensi espliciti. Per tale lavoro continuerà ad utilizzare il Database europeo per l'Esportazione e l'Importazione delle sostanze pericolose (EDEXIM), ma è previsto il lancio nel prossimo autunno di una nuova piattaforma, l'ePIC.

Il testo del Regolamento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it

DISPOSITIVI MEDICI TAGLIENTI VALUTAZIONE DEI RISCHI, INFORMAZIONE E FORMAZIONE LAVORATORI STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2014 il D.Lgs. 19 febbraio 2014 n. 19 recante “Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da Hospeem e Fsesp, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario”.

Con tale decreto, in vigore dal 25 marzo p.v., viene inserito nel testo unico sicurezza D.Lgs. 81/2008 un nuovo Titolo X-bis “Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario”.

Le disposizioni si applicano a tutti i lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, alle dipendenze di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ivi compresi i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori somministrati, gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria e i sub-fornitori.

Si intende per **luoghi di lavoro interessati: strutture o servizi sanitari del settore pubblico e privato** in cui si svolgono attività e servizi sanitari sottoposti alla responsabilità organizzativa e decisionale del datore di lavoro.

Sono considerati dispositivi medici taglienti oggetti o strumenti necessari all'esercizio di attività specifiche nel quadro dell'assistenza sanitaria, che possono tagliare, pungere o infettare. Gli oggetti taglienti o acuminati sono considerati, ai sensi del presente decreto, attrezzature di lavoro.

Il nuovo decreto prevede l'obbligo per il datore di lavoro di adottare misure di prevenzione sia generali che specifiche, di fornire adeguata informazione e formazione ai lavoratori interessati, nonché di effettuare la valutazione dei rischi ex art 17 c.1 D.Lgs. 81/08 garantendo che la stessa includa la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, in maniera da coprire tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione, nella consapevolezza dell'importanza di un ambiente di lavoro ben organizzato e dotato delle necessarie risorse. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi deve altresì individuare le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali riguardanti le condizioni lavorative, il livello delle qualificazioni professionali, i fattori psicosociali legati al lavoro e l'influenza dei fattori connessi con l'ambiente di lavoro, per eliminare o diminuire i rischi professionali valutati.

Decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 19 (Gu 10 marzo 2014 n. 57)

Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da Hospeem e Fsesp, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea — Legge di delegazione europea 2013, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato B;

Vista la direttiva n. 2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da Hospeem e Fsesp, in materia di prevenzione delle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario;

Vista la direttiva n. 2000/54/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro;
Visto, in particolare, il Titolo X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, concernente le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici;
Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2006, recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei lavoratori sanitari europei da infezioni trasmissibili per via ematica a seguito di ferite provocate da aghi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2013;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 16 gennaio 2014;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2014;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie;
Emana
il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

Integrazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Dopo il titolo X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Titolo X-bis

Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario

Articolo 286-bis

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, alle dipendenze di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ivi compresi i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori somministrati, gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria e i sub-fornitori.

Articolo 286-ter

Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni del presente titolo si intende per:

- a) luoghi di lavoro interessati: strutture o servizi sanitari del settore pubblico e privato in cui si svolgono attività e servizi sanitari sottoposti alla responsabilità organizzativa e decisionale del datore di lavoro;
- b) dispositivi medici taglienti: oggetti o strumenti necessari all'esercizio di attività specifiche nel quadro dell'assistenza sanitaria, che possono tagliare, pungere o infettare. Gli oggetti taglienti o acuminati sono considerati, ai sensi del presente decreto, attrezzature di lavoro;
- c) misure di prevenzione specifiche: misure adottate per prevenire le ferite e la trasmissione di infezioni nel quadro della prestazione di servizi e dello svolgimento delle attività direttamente connesse all'assistenza ospedaliera e sanitaria, incluso l'impiego di attrezzature ritenute tecnicamente più sicure in relazione ai rischi e ai metodi di smaltimento dei dispositivi medici taglienti, quali i dispositivi medici taglienti dotati di meccanismo di protezione e di sicurezza, in grado di proteggere le mani dell'operatore durante e al termine della procedura per la quale il dispositivo stesso è utilizzato e di assicurare una azione protettiva permanente nelle fasi di raccolta e smaltimento definitivo;
- d) subfornitore: ogni persona che operi in attività e servizi direttamente legati all'assistenza ospedaliera e sanitaria nel quadro di rapporti contrattuali di lavoro con il datore di lavoro.

Articolo 286-quater

Misure generali di tutela

1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi alla loro vita professionale, inclusi i fattori psicosociali e di organizzazione del lavoro, provvedendo in particolare:

- a) ad assicurare che il personale sanitario sia adeguatamente formato e dotato di risorse idonee per operare in condizioni di sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni provocate da dispositivi medici taglienti;

- b) ad adottare misure idonee ad eliminare o contenere al massimo il rischio di ferite ed infezioni sul lavoro attraverso l'elaborazione di una politica globale di prevenzione che tenga conto delle tecnologie più avanzate, dell'organizzazione e delle condizioni di lavoro, dei fattori psicosociali legati all'esercizio della professione e dell'influenza esercitata sui lavoratori dall'ambiente di lavoro;
- c) a creare le condizioni tali da favorire la partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti all'elaborazione delle politiche globali di prevenzione;
- d) a non sopporre mai inesistente un rischio, applicando nell'adozione delle misure di prevenzione un ordine di priorità rispondente ai principi generali dell'articolo 6 della direttiva 89/391/Cee e degli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2000/54/Ce, al fine di eliminare e prevenire i rischi e creare un ambiente di lavoro sicuro, instaurando un'appropriata collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- e) ad assicurare adeguate misure di sensibilizzazione attraverso un'azione comune di coinvolgimento dei lavoratori e loro rappresentanti;
- f) a pianificare ed attuare iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione e monitoraggio per valutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o da punta nei luoghi di lavoro interessati;
- g) a promuovere la segnalazione degli infortuni, al fine di evidenziare le cause sistemiche.

Articolo 286-quinquies

Valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, deve garantire che la stessa includa la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, in maniera da coprire tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione, nella consapevolezza dell'importanza di un ambiente di lavoro ben organizzato e dotato delle necessarie risorse.
2. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), deve altresì individuare le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali riguardanti le condizioni lavorative, il livello delle qualificazioni professionali, i fattori psicosociali legati al lavoro e l'influenza dei fattori connessi con l'ambiente di lavoro, per eliminare o diminuire i rischi professionali valutati.

Articolo 286-sexies

Misure di prevenzione specifiche

1. Qualora la valutazione dei rischi di cui all'articolo 286-quinquies evidenzia il rischio di ferite da taglio o da punta e di infezione, il datore di lavoro deve adottare le misure di seguito indicate:
 - a) definizione e attuazione di procedure di utilizzo e di eliminazione in sicurezza di dispositivi medici taglienti e di rifiuti contaminati con sangue e materiali biologici a rischio, garantendo l'installazione di contenitori debitamente segnalati e tecnicamente sicuri per la manipolazione e lo smaltimento di dispositivi medici taglienti e di materiale da iniezione usa e getta, posti quanto più vicino possibile alle zone in cui sono utilizzati o depositati oggetti taglienti o acuminati; le procedure devono essere periodicamente sottoposte a processo di valutazione per testarne l'efficacia e costituiscono parte integrante dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - b) eliminazione dell'uso di oggetti taglienti o acuminati quando tale utilizzo non sia strettamente necessario;
 - c) adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza;
 - d) divieto immediato della pratica del reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture;
 - e) sorveglianza sanitaria;
 - f) effettuazione di formazione in ordine a:
 - 1) uso corretto di dispositivi medici taglienti dotati di meccanismi di protezione e sicurezza;
 - 2) procedure da attuare per la notifica, la risposta ed il monitoraggio post-esposizione;
 - 3) profilassi da attuare in caso di ferite o punture, sulla base della valutazione della capacità di infettare della fonte di rischio.
 - g) informazione per mezzo di specifiche attività di sensibilizzazione, anche in collaborazione con le associazioni sindacali di categoria o con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, attraverso la diffusione di materiale promozionale riguardante: programmi di sostegno da porre in essere a seguito di infortuni, differenti rischi associati all'esposizione al sangue ed ai liquidi organici e derivanti dall'utilizzazione di dispositivi medici taglienti o acuminati, norme di precauzione da adottare per lavorare in condizioni di sicurezza, corrette procedure di uso e smaltimento dei dispositivi medici utilizzati, importanza, in caso di infortunio, della segnalazione da parte del lavoratore di informazioni pertinenti a completare nel dettaglio le modalità di accadimento, importanza

dell'immunizzazione, vantaggi e inconvenienti della vaccinazione o della mancata vaccinazione, sia essa preventiva o in caso di esposizione ad agenti biologici per i quali esistono vaccini efficaci; tali vaccini devono essere dispensati gratuitamente a tutti i lavoratori ed agli studenti che prestano assistenza sanitaria ed attività ad essa correlate nel luogo di lavoro;

h) previsione delle procedure che devono essere adottate in caso di ferimento del lavoratore per:

- 1) prestare cure immediate al ferito, inclusa la profilassi post-esposizione e gli esami medici necessari e, se del caso, l'assistenza psicologica;
- 2) assicurare la corretta notifica e il successivo monitoraggio per l'individuazione di adeguate misure di prevenzione, da attuare attraverso la registrazione e l'analisi delle cause, delle modalità e circostanze che hanno comportato il verificarsi di infortuni derivanti da punture o ferite e i successivi esiti, garantendo la riservatezza per il lavoratore.

Articolo 286-septies

Sanzioni

1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la violazione dell'articolo 286-quinquies.
2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la violazione dell'articolo 286-sexies."

Articolo 2

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 2. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 2014

AEE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, RESTRIZIONE DI DETERMINE SOSTANZE, D.LGS. 27/2014

Publicato sulla G.U. n. 62 del 15.03.2014 il Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27, titolato "Attuazione della Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche".

Il provvedimento, **in vigore dal 30 marzo 2014**, modifica il D.Lgs. 151/2005 e si applica alle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche AEE elencate all'Allegato I quali:

1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport
8. Dispositivi medici
9. Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali

10. Distributori automatici

11. Altre Aee non comprese nelle categorie sopra elencate

Rispetto al decreto 151/2005 precedente, viene precisato in modo più puntuale il campo di applicazione della disciplina: sono esclusi i pannelli fotovoltaici ma sono inclusi cavi e pezzi di ricambio.

Il nuovo decreto stabilisce che le AEE immesse sul mercato non dovranno contenere più del limite consentito delle seguenti sostanze, ai sensi dell'art. 4 comma 1, elencate nell'Allegato II:

Piombo (0,1%)

Mercurio (0,1%)

Cadmio (0,1%)

Cromo esavalente (0,1%)

Bifenili polibromurati (PBB) (0,1%)

Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1%)

Viene abrogato l'allegato V del D.Lgs. 151/2005 (apparecchiature esentate dalle restrizioni). Le esenzioni previste sono riportate negli Allegati III, IV e nei casi specifici disciplinati dall'art. 4, commi 3, 4, 5 e 6 del decreto.

Gli art. dal 7 al 10 del decreto definiscono meglio gli adempimenti a carico dei fabbricanti di AEE e degli altri soggetti – mandatarî, importatori e distributori – coinvolti nella filiera.

Tra le novità, si segnala in particolare l'obbligo per i fabbricanti di predisporre la dichiarazione UE di conformità, redatta secondo l'Allegato VI del DM (ex art. 13 comma 2) e di apporre la marcatura CE sul prodotto finito (art. 7 comma 3) secondo i principi, le regole e le condizioni indicate agli artt. 15 e 16 del decreto. La documentazione tecnica, quindi anche la dichiarazione di conformità, viene redatta secondo la norma armonizzata En 50581:2012 (ex art. 14 comma 1).

Le AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 151/2005 ma che risultano non conformi al presente decreto, possono comunque continuare ad essere messe a disposizione sul mercato fino al 22 luglio 2019.

Sono stabilite pesanti sanzioni a carico di tutti gli operatori economici coinvolti; in particolare il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato AEE contenenti le sostanze vietate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 100.000 euro; il distributore che mette sul mercato una AEE priva di marcatura CE è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Tutte le sanzioni sono irrogate dalla Camera di Commercio territorialmente competente.

Il D.Lgs. 27/2014 e il D.Lgs. 151/2005 sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.net.

IMPIANTI TERMICI NUOVI MODELLI LIBRETTO D'IMPIANTO E RAPPORTO EFFICIENZA ENERGETICA, D.M. 10.02.14

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014 il D.M. 10 febbraio 2014 con il quale Ministero dello Sviluppo Economico definisce i nuovi modelli di libretto d'impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica, ai sensi del DPR 74/2013 recante i criteri generali in materia di controllo, di manutenzione e d'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari.

Il provvedimento, in vigore dal prevede che a partire dal 1° giugno 2014 tutti gli impianti termici dovranno essere muniti di un "libretto di impianto per la climatizzazione" conforme al modello riportato nell'allegato I del decreto.

Il nuovo libretto sostituisce il libretto di centrale (previsto dalla precedente normativa per gli impianti termici con potenza superiore o uguale a 35Kw, ex allegato F D.Lgs 192/2005) e il libretto d'impianto (previsto per gli impianti termici con potenza inferiore a 35Kw, ex allegato G D.Lgs. 192/2005).

Il nuovo libretto va aggiornato in caso di integrazioni dell'impianto con componenti o apparecchi aggiuntivi, deve essere conservato per almeno 5 anni nel caso di dismissione dall'impianto a cura del responsabile dell'impianto e deve essere sempre disponibile in forma cartacea in sede di ispezione da parte dell'Autorità competente, anche se sia stato compilato in modalità elettronica. Per gli impianti esistenti alla data del 1° giugno 2014, i libretti di centrale e i libretti d'impianto già compilati e conformi ai modelli previsti dalla precedente normativa (Allegati I e II DM 17.03.2003) devono essere allegati al nuovo libretto d'impianto.

Il decreto contiene in allegato

- il nuovo modello di libretto d'impianto termico per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici (Allegato I);
- il nuovo modello per i rapporti di controllo di efficienza energetica degli impianti termici per: i gruppi termici, i gruppi frigo, gli scambiatori di calore e i cogeneratori di calore (Allegati II-V).

Si evidenzia che i rapporti devono essere compilati, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013, su: impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW; impianti termici di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria. Non si applicano agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al D.Lgs. 28/2011, fermo restando la compilazione del libretto.

Si riporta la definizione di "Impianto termico": Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate.

Pertanto la nuova modulistica si applica sia agli impianti termici adibiti al riscaldamento degli ambienti (in sostituzione del libretto di impianto e di centrale), sia agli impianti termici adibiti alla climatizzazione estiva come i condizionatori d'aria; rientrano anche gli scambiatori di calore e gli impianti di cogenerazione adibiti al riscaldamento degli ambienti.

Il Comitato Termotecnico Italiano (CTI) metterà a disposizione degli esempi applicativi per le tipologie impiantistiche più diffuse al fine di facilitare e uniformare la compilazione della nuova modulistica.

Si ricorda che le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da installatori abilitati (ex DM 37/2008), i quali devono comunicare al committente/utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi, quali sono le operazioni di controllo e manutenzione necessarie per l'impianto da loro installato o controllato e la periodicità da seguire (ex DPR 74/2013). In mancanza di dette istruzioni, vanno considerate le istruzioni tecniche del fabbricante e se anche queste non sono disponibili, le normative UNI-CEI per lo specifico elemento o tipo di impianto.

Il testo del D.M. 10.02.2014 è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

RISORSE PER LE AZIENDE

Laureati/Diplomati

D.A. 131	Anni 57 - Residente a Lavagno (VR) – Licenza di scuola secondaria di primo grado – Esperienza come operaio con mansioni di taglio, piega e assemblaggio – Impresa artigiana, lavorazione ferro e idraulica industriale e civile, riscaldamento, montaggio pale oleo-meccaniche su trattori e costruzione rimorchi agricoli ribaltabili idraulicamente – Socio in azienda settore carpenteria , con responsabilità lavoro in officina ed esterno – Capofficina in azienda serbatoi e impianti inox.
M.M. 132	Anni 30 – Residente a Urbana (PD) – Diploma di maturità scientifica - Laurea triennale in Economia e Commercio - Laurea specialistica in Economia e Legislazione d’Impresa 110 e lode – Buona conoscenza della lingua inglese – Buona conoscenza informatica - Esperienza in azienda con mansioni amministrative e contabili – Incarico di docenza nel Master in Auditing e controllo interno – Varie pubblicazioni a carattere scientifico e divulgativo.
A.T. 133	Anni 41 – Residente a Siena con prossima residenza a Verona - Diploma di Ragioneria – Iscritto al corso di Laurea in Scienze Politiche e relazioni internazionali – Ottima conoscenza informatica – Ottima conoscenza scritture contabili sino al bilancio ed adempimenti fiscali - Buona conoscenza della lingua inglese e base della lingua russa - Esperienza responsabile amministrazione, contabilità, personale.
F.P. 134	Anni 46 – Residente a Verona – Diploma di maturità classica - Laurea in Lettere moderne – Sufficiente conoscenza delle lingue inglese e francese – Buona conoscenza informatica – Esperienza come docente di latino, italiano e storia – Responsabile ufficio personale . Responsabile qualità, risorse umane, rapporti con uffici legali e gestione banche.
V.B. 135	Anni 55 – Residente a Buttapietra (VR) – Diploma di Grafico – Attestato di qualifica professionale di Operatore Socio/Sanitario – Conoscenza di base della lingua inglese - Conoscenza informatica molto buona - Esperienza pluriennale settore grafico – Attualmente DISOCCUPATO e ISCRITTO ALLE LISTE DI MOBILITÀ FINO AL 2016.
M.G. 136	Anni 30 – Residente a Verona – Diploma di Ragioniere e Perito Programmatore – Laurea triennale in Economia Aziendale – Laurea Specialistica in Banca e Finanza – Discreta conoscenza della lingua inglese – Buona conoscenza informatica – Esperienza come magazziniere.
S.D. 137	Anni 22 – Residente a Erbezzo (VR) - Diploma di maturità di istituto tecnico per il turismo – Conoscenza di inglese, spagnolo e tedesco – Buona conoscenza informatica – Esperienza di stage presso Agenzia Viaggi – Esperienza lavorativa settore alberghiero.
C.B. 138	Anni 39 – Residente a Buttapietra (VR) – Qualifica di “Formatore Offset” – Conoscenza di base della lingua inglese - Esperienza come Legatore e Stampatore - Responsabile reparto Legatoria, taglio, piega e raccolta cataloghi – Lavoro su macchina piega/incolla.
E.M. 139	Anni 25 – Residente a Verona – Maturità linguistica - Laurea triennale in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali - Laurea magistrale in Relazioni Internazionali – Conoscenza di inglese, francese e spagnolo - Buona conoscenza informatica – Esperienza come correttore di bozze, redattore e assistente.
M.Z. 140	Anni 48 – Residente a Verona – Diploma di Accompagnatrice turistica – Buona conoscenza informatica – Buona conoscenza della lingua inglese – Esperienza come impiegata amministrativa e contabile presso studio commercialista – Impiegata presso Tour Operator.

MODULO RICHIESTA CURRICULUM VITAE

Da compilare e inviare via fax al n. 045 8101988 per richiesta CV

Azienda _____

Indirizzo _____

Tel. _____ E-mail _____ Fax _____

Settore _____

Attività _____

Referente _____ E-mail _____

Codici richiesti _____

Azienda associata ad API si no

CONVENZIONI APINDUSTRIA

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.

Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Anna Uberti a.uberti@apiverona.net - 045 8102001

ASSICOM – Informazioni commerciali e recupero crediti

ATEMPO - Agenzia per il Lavoro

ENI - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Routex

EUROTECNICA – Vendita, noleggio e assistenza macchine per ufficio

GAS ADIGE LEGNAGO SRL – Fornitura carburante

GI GROUP - Ricerca e selezione del personale

GIRARDI E ASSOCIATI – Sistemi elettronici d'allarme

GMT SPA - Sostituire le vecchie plafoniere stagne con nuove plafoniere stagne a LED a risparmio energetico

GRUPPO ARGENTA – Ristorazione

INGROSCARTA GIUSTACCHINI – Cancelleria

LINEA UFFICIO CEREALIA – Cancelleria

MAINARDI SISTEMI – Progettazione e allestimento uffici, sale quadri e uffici bancari

MASIERO GOMME – Sicurezza per la guida e noleggio

NORDEST GROUP – Leasing finanziario e operativo – noleggio a lungo termine

ORIENTA - Agenzia per il Lavoro

SOLUZIONI OMNIA MEDIA - Agenzia di comunicazione e servizi – congressi, eventi e incentive, viaggi e vacanze

TRENITALIA – Acquisto biglietti treni

TRENKWALDER – Agenzia per il Lavoro

VIANI ASSICURAZIONI SRL – Agenzia assicurazioni

VILLA ORMANETO – Ristorazione ed eventi